



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° **153** del Registro

OGGETTO: TARI - CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEL PARAMETRO ISEE PER LE AGEVOLAZIONI ANNO 2020 ALLE UTENZE DOMESTICHE.

Data: 07/10/2020

L'anno duemilaventi giorno sette del mese di Ottobre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale è riunita con la presenza dei sigg.:

Numero	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	ABIS ANDREA	SINDACO	X	
2	SPANU ALESSANDRA	ASSESSORE	X	
3	TRINCAS CARLO	ASSESSORE	X	
4	MASCIA MARCO EMILIO	ASSESSORE		X
5	PINNA ALESSANDRA	ASSESSORE	X	
6	GIORDANO ENRICO	ASSESSORE	X	

Totale presenti : 5

Partecipa Il segretario comunale Dott. Gianni Sandro Masala ;

Il **Presidente**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisito preliminarmente il parere favorevole del Responsabile dell'Area 3 - Servizi Finanziari, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);

Visto l'articolo 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), composta:

- dall'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- dalla Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 738 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 che ha disposto a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), mentre l'imposta municipale propria (IMU) risulta disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi 739-783;

Visto l'art. 1, comma 660 della L. 27 dicembre 2017 n. 147, che in ambito di Tassa sui Rifiuti riconosce ai Comuni la possibilità di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle normativamente previste dal precedente comma 659, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

Vista la Delibera ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF avente per oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" ed in particolare l'articolo 3 "Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate", che ribadisce la possibilità per i gestori di riconoscere per l'anno 2020, un agevolazione tariffaria per le utenze domestiche economicamente svantaggiate;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 3 agosto 2020 rubricata "Validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe ai fini della tassa rifiuti (TARI) anno 2020";

Richiamato in particolare l'articolo "46 - Agevolazioni per le utenze domestiche" e "50 - Riscossione" del vigente Regolamento IUC;

Ravvisata la necessità di procedere alla definizione delle agevolazioni, secondo quanto disposto dalla norma regolamentare richiamata;

Ritenuto di dover individuare per l'applicazione delle agevolazioni TARI 2020, le soglie ISEE alle quali rapportare i limiti minimi di reddito per consentirne l'accesso, confermando a € 7.500,00 la soglia ISEE per le riduzioni del 30% per i nuclei familiari e a € 8.500,00 la soglia ISEE per le riduzioni del 30% per i nuclei familiari di soli ultrasessantacinquenni e/o invalidi con invalidità superiore ai 2/3;

Dato atto, che le agevolazioni TARI 2020 sono concesse solo per l'immobile e relativa pertinenza che viene utilizzata quale abitazione di residenza;

Ritenuto opportuno stabilendo che le domande di agevolazione TARI 2020, corredate dalla ricevuta del versamento della prima rata del tributo, siano presentabili in una finestra temporale di diciannove (19) giorni consecutivi con decorrenza da **LUNEDI' 12 OTTOBRE 2020** fino al termine perentorio di **VENEDI' 30 OTTOBRE 2020**;

Rilevata la necessità di determinare lo stanziamento delle agevolazioni TARI 2020 nell'importo di € 7.000,00, la cui copertura è assicurata con proventi appositamente stanziati al capitolo 15971 del Bilancio di previsione per l'anno 2020, che potrà essere incrementato dalle eventuali economie di spesa sulle agevolazioni riconosciute alle utenze non domestiche in base all'art. 47, comma 5 del vigente regolamento comunale;

Considerato che le predette agevolazioni saranno concesse fino ad esaurimento del finanziamento stesso, garantendo, nel caso in cui lo stanziamento non sia sufficiente a soddisfare tutte le domande pervenute all'Amministrazione Comunale, la priorità di intervento ai nuclei familiari con ISEE più bassa; a parità di certificazione ISEE si discrimina sulla base dei seguenti criteri: nuclei familiari con presenza di invalidi con invalidità superiore ai 2/3, i nuclei familiari più numerosi, infine per estrazione;

Considerato che le predette agevolazioni sono inoltre concedibili a condizione che:

- a) residenza nel Comune di Cabras da almeno 12 mesi;
- b) nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario:
 - di natanti da diporto con motori di potenza superiore a 25 cv.;
 - di vetture con cilindrata superiore a 1.600 CC. con immatricolazione inferiore a 10 anni;
 - di motoveicoli con cilindrata superiore a 500 CC. con immatricolazione inferiore a 10 anni.

Rilevato che l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate nei modi previsti dall'ordinamento vigente, ovvero ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le autocertificazioni saranno sottoposte a controllo, anche a campione, e, in ordine, alla verifica di veridicità trasmesse alla competente autorità ispettiva e/o di polizia giudiziaria; l'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione unanime:

DELIBERA

DI PREVEDERE per l'anno d'imposta 2020 a titolo di agevolazioni TARI l'importo di € 7.000,00, la cui copertura è assicurata con proventi appositamente stanziati al capitolo 15971 del Bilancio di previsione per l'anno 2020;

DI DARE ATTO che la dotazione del capitolo potrà essere incrementata dalle eventuali economie di spesa sulle agevolazioni riconosciute alle utenze non domestiche ai sensi dell'art. 47, comma 5 del vigente regolamento comunale;

DI STABILIRE le seguenti soglie di agevolazione TARI 2020 per grave disagio sociale ed economico:

- Riduzione del 30% indicatore ISEE fino a € 7.500,00;

- Riduzione del 30% indicatori ISEE di € 8.500,00 per i nuclei familiari di soli ultrasessantacinquenni e/o invalidi con invalidità superiore ai 2/3;

DI STABILIRE le seguenti condizioni, quale ulteriore requisito per poter richiedere le agevolazioni:

- a) residenza nel Comune di Cabras da almeno 12 mesi;
- b) nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario:
 - di natanti da diporto con motori di potenza superiore a 25 cv.;
 - di vetture con cilindrata superiore a 1.600 CC. con immatricolazione inferiore a 10 anni;
 - di motoveicoli con cilindrata superiore a 500 CC. con immatricolazione inferiore a 10 anni.

DI STABILIRE che il termine per la richiesta di riduzione TARI 2020, da compilare su appositi modelli disponibili, anche presso la portineria dei palazzi comunali, decorra da **LUNEDI' 12 OTTOBRE 2020** fino a **VENERDI' 30 OTTOBRE 2020**;

DI STABILIRE che le agevolazione TARI 2020 saranno concesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili garantendo, nel caso in cui lo stanziamento non sia sufficiente a soddisfare tutte le domande pervenute all'Amministrazione Comunale, la priorità di intervento ai nuclei familiari con ISEE più bassa, a parità di certificazione ISEE si discrimina sulla base dei seguenti criteri: nuclei familiari con presenza di invalidi con invalidità superiore ai 2/3, i nuclei familiari più numerosi, infine per estrazione,

DI DARE ATTO che l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare nei modi previsti dall'ordinamento vigente i controlli sulle dichiarazioni presentate, ossia ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 le autocertificazioni saranno sottoposte a controllo, anche a campione, e, in ordine, alla verifica di veridicità trasmesse alla competente autorità ispettiva e/o di polizia giudiziaria; l'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi,

Con separata votazione ad esito unanime:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell'art. 134, comma 4° del D.lgs 267/2000.

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco (<i>Andrea Abis</i>)	Il Segretario Comunale (<i>Dott. Gianni Sandro Masala</i>)
---	--